

**COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO**

Provincia di Como

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Numero 46 del 30.12.2024****Oggetto:** REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2023 AI SENSI DEL TUSP.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **trenta** del mese di dicembre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione **ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Esperito l'appello da parte del Segretario Comunale risultano:

<b>TETTAMANTI ERMES</b>	<b>P</b>	<b>MERLO GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>ARRIGHI GIACOMINA</b>	<b>P</b>	<b>BIZZANELLI AURELIA</b>	<b>P</b>
<b>RUSSO MAURIZIO</b>	<b>P</b>	<b>GRISONI AGOSTINO</b>	<b>P</b>
<b>GALLI SILVIA</b>	<b>P</b>	<b>LAMBRUGHY RITA</b>	<b>P</b>
<b>VARSALONA VITTORE</b>	<b>P</b>	<b>DONDELLI DIEGO</b>	<b>A</b>
<b>GRECCHI MARCO</b>	<b>P</b>	<b>ARENA STEFANO FRANCO</b>	<b>P</b>
<b>BERNASCONI ERNESTO</b>	<b>P</b>		

PRESENTI...: **12**ASSENTI.....: **1**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, **GIAMPAOLO ZARCONE**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **ERMES TETTAMANTI** nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Oggetto:** REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2023 AI SENSI DEL TUSP.

L'Assessore Giacomina Arrighi illustra il punto all'ordine del giorno.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge n. 124/2015, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100/2017;

PRESO ATTO che ai sensi del predetto D.Lgs. n. 175/2016, art. 4, comma 1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che i Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in Società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dal comma 2 dell'art. 4, sopra richiamato e precisamente:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, lett. a), dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che le Amministrazioni, ai fini della revisione periodica cui sono chiamate ad ottemperare annualmente, devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

RILEVATO in particolare che i Comuni debbano adottare un piano di razionalizzazione, qualora siano riscontrate le seguenti condizioni:

- a) partecipazioni in Società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, del D.Lgs. n. 175/2016, sopra richiamato;
- b) partecipazioni in Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di Società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, D.Lgs. n. 175/2016;

RILEVATO pertanto che, per effetto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, il Comune deve provvedere ad effettuare entro fine anno un'analisi di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 31.12.2023, adottando se del caso il relativo piano di razionalizzazione;

PRESO ATTO delle Linee Guida emanate dal Dipartimento del Tesoro – Ministero delle Finanze per la redazione del provvedimento da adottare da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

CONSIDERATI gli indirizzi vigenti emanati dalla Struttura del MEF di monitoraggio sugli adempimenti delle PA per il censimento e la revisione periodica, condivisi con la Corte dei Conti;

TENUTO CONTO dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, predisposto dall'Area Economico – Finanziaria, che allegato al presente atto sotto la lettera "A" forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che *"resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità"* (Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR);

RILEVATO che a seguito della ricognizione effettuata per tutte le Società risultano sussistere le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni societarie;

VISTA la proposta di deliberazione agli atti;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del Testo Unico Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

CON voti unanimi favorevoli resi nei modi e termini di legge dai n. 12 consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 come risultanti dall'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di prendere atto che a seguito dalla presente ricognizione effettuata per tutte le altre Società risultano sussistere le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni;
4. di disporre che la presente deliberazione sia inviata, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla struttura di controllo istituita presso il MEF.

Inoltre, vista l'urgenza

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON voti unanimi favorevoli resi nei modi e termini di legge dai n. 12 consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma – del Testo Unico Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
ERMES TETTAMANTI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GIAMPAOLO ZARCONE

---